N. 1078/2026 SIGE

TRIBUNALE DI PALERMO

Quarta sezione penale

Il giudice, dott.ssa Wilma Angela Mazzara;

vista la richiesta pervenuta in data 2.11.2026 nell'interesse di [redacted] nato [redacted] di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 c.p. ;

ritenuta la propria competenza in ragione della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Palermo in data 25.1.2012 divenuta per ultima irrevocabile e segnatamente il 19.12.2014;

premesso che lo stesso difensore ha chiesto che si proceda de plano ex artt. 667 n. 4 c.p.p. , e che è stato comunque acquisito il parere del P.m., contrario all' accoglimento dell'istanza;

Osserva

L'art. 172 c.p. prevede al primo comma la estinzione della pena della reclusione nel caso di decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni; la pena della multa si estingue in dieci anni, anche in questo caso decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel caso in esame [redacted] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, con sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Palermo che è passata in giudicato in data 19.12.2014; la pena non risulta essere stata eseguita entro i dieci anni dal passaggio in giudicato e cioè al 19.12.2024, di talchè, secondo la prospettazione della difesa, ricorrerebbe la causa estintiva della pena ex art.172 c.p..

Il P.m. nel suo motivato parere, tuttavia ha rilevato che , con decreto del 14.4.2015 peraltro indicato anche nel certificato del casellario, la Procura della Repubblica aveva disposto la sospensione della pena ex art. 656 comma 5 c.p.p. , sospensione che era stata poi revocata il 22.11.2016.

Medio tempore infatti , la difesa del [redacted] il 4.8.2015 aveva avanzato istanza di misure alternative che il competente Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato con provvedimento del 18.11.2016.

I provvedimenti sopra richiamati, secondo quando rilevato dal P.m. nel suo motivato parere, avrebbero avuto efficacia interruttiva del decorso del termine, in questo caso decennale, richiesto per l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p., di talchè l'ordine di carcerazione del 12.10.2026 sarebbe intervenuto entri i dieci anni dall'atto interruttivo e cioè dalla revoca della sospensione dell'esecuzione .

***

Tanto premesso osserva questo Giudice come l'estinzione della pena per decorso del tempo, regolata dagli artt. 172 e 173 c.p., risponda alla finalità di porre un limite temporale alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti condannati per la commissione di reati; presupposto dell'istituto è che il decorso del tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna comporti il venire meno dell'interesse alla esecuzione della sanzione rendendo, al contempo irrealizzabile la finalità rieducativa della pena nei confronti di chi, a distanza di un lungo periodo di tempo dalla condotta illecita, potrebbe anche avere una positiva evoluzione della personalità. Pertanto, la disciplina persegue anche una finalità preventiva, tanto che l'estinzione della pena è esclusa in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. 172 c.p., comma 7.

Il termine per la prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, salvi i casi previsti dall'art.172 comma 4 c.p. (volontaria sottrazione all'esecuzione già iniziata della pena) e dal comma 5 (esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione).

Circa le eventuali cause di sospensione o interruzione del termine di prescrizione della pena ex art. 172 c.p. è stato correttamente osservato come la normativa non contempli in modo specifico cause di sospensione o interruzione: in tale ambito infatti non esistono disposizioni corrispondenti o che comunque richiamino gli artt. 159 e 160 c.p. dettati in materia di prescrizione del reato e che prevedono ipotesi di sospensione o interruzione del termine di prescrizione del reato.

Si ritine in linea di principio, che per la prescrizione della pena non possano applicarsi in via analogica le cause di sospensione e interruzione previste dagli art. 159 e 160 c.p. per la prescrizione del reato, trattandosi di norme sostanziali che comportano effetti non

favorevoli al reo e vigendo nel diritto penale il principio del divieto di estensione analogica in malam parte .

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è stata chiara: *"Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a nulla rilevando che tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato, ed essendo parimenti irrilevanti le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima; .....(* In motivazione, la S.C. ha osservato che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato*).* (Cass. pen. Sez. 3 Sentenza n. 17228 del 3.11.2016) .

Anche le Sezioni Unite hanno rimarcato tale dato con una prima sentenza (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399), osservando come il legislatore riconduca entrambe le ipotesi al paradigma della estinzione, con la conseguenza che non sono applicabili gli istituti della sospensione e dell' interruzione, al contrario regolati in dettaglio per la prescrizione dei reati.

Altre pronunce, riconducendo in termini netti il dies a quo dell'art. 172 c.p. alla irrevocabilità della condanna ovvero alla data in cui il condannato si è sottratto alla esecuzione, hanno distinto tali elementi temporali da quelli riferibili alla attività degli organi deputati all'esecuzione , che sono chiaramente considerati irrilevanti ai fini del decorso del termine : *" In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il "dies a quo", ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma quinto del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione.* " (Cass. sez. 6, Sent. n. 21627 del 29.4.2014).

Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel ribadire la fondamentale differenza tra le ipotesi rientranti nella previsione dell' art. 172 c.p., comma 5, tutte indipendenti dagli adempimenti degli organi incaricati dell'esecuzione, e quella dell'art. 656 c.p.p., comma 5, al contrario influenzata da tali adempimenti e sui quali il condannato non può in alcun modo incidere, hanno stabilito il principio secondo cui : *"Il procedimento di*

esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, non rientra in una delle ipotesi previste dall' art. 172 c.p., comma 5". (Sez. U, n. 46387 del 15.7.2021).

Conseguenza di tale principio è che per l'estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell' esecuzione, e quindi , di contro, non hanno alcuna rilevanza altri e differenti eventi.

Secondo una precedente sentenza dalla Corte di Cassazione "*Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla "ratio" dell'art. 172, comma quinto, cod. pen., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; né lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale). (Cass. sez.* 1, *Sentenza n.* 49747 *del* 26/06/2018) .

Il principio dettato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2021 sopra citata e riguardante la differenza tra le ipotesi rientranti nella previsione dell' art. 172 c.p., comma 5, e quella dell'art. 656 c.p.p., comma 5, rappresenta quindi una conferma di quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2018 riguardante lo specifico tema della rilevanza degli atti interruttivi o sospensivi del termine di prescrizione della pena. Ne consegue che il principio fissato nel 2018 dalla Corte , anche a seguito della pronuncia a Sezioni Unite , resta del tutto valido, inserendosi anzi nel solco interpretativo di quella pronuncia.

Secondo la Corte , pertanto, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, c.p. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione.

Nel caso in esame [redacted] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa con sentenza che è passata in giudicato in data 19.12.2014 , ed è a tale data che occorre fare riferimento quale dies a quo da cui fare decorrere i dieci anni per la prescrizione della pena. Ciò in quanto, in applicazione dei

principi giurisprudenziali sopra esposti in materia, risultano irrilevanti la sospensione della esecuzione e la relativa revoca, disposte dalla competente Procura della Repubblica.

Ne consegue che alla data del 19.12.2024 si è verificata la causa estintiva della pena ex art.172 c.p..

Pertanto, dovrà essere dichiarata l'estinzione della pena per intervenuto decorso del tempo, con la conseguente immediata scarcerazione del condannato se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visto l'art. 172 c.p. , 667 n. 4 c.p.p ,

DICHIARA

Estinta la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa di cui alla sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Palermo del 25.1.2012 divenuta irrevocabile il 19.12.2014 , per intervenuto decorso del tempo.

Per l'effetto ordina la immediata scarcerazione del predetto [redacted] se non detenuto per altra causa .

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Palermo 10.11.2026

Il Giudice

TRIBUNALE DI PALERMO
DEPOSITATO/PERVENUTO
Palermo, li 10.11.2026

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Francesco Paolo CUNEO